



Comune di Rimini

Il Sindaco

ORDINANZA BALNEAZIONE 1/2025 DIVIETI DI BALNEAZIONE PERMANENTI

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

VISTO il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione";

VISTA l'Ordinanza Balneare n. 1/2019 della Regione Emilia-Romagna - e successive modificazioni ed integrazioni - con la quale è stato disciplinato l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica;

CONSIDERATO che la stagione balneare estiva, ai fini della presente ordinanza, è compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e il 2 novembre e che l'attività balneare comprende tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi a partire dal terzo fine settimana (sabato e domenica) di maggio fino al terzo fine settimana (sabato e domenica) di settembre (Ordinanza Balneare n. 1/2019 "Disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei Comuni costieri della Regione Emilia-Romagna", approvata con Determina 4234 dell'8/3/2019 e modificata dalle successive Determine n. 6232 del 9/4/2021, n. 6241 dell'1/4/2022, n. 2594 del 9/2/2024 e n. 8015 del 29/04/2025);

VISTI gli ulteriori atti normativi adottati dalla Regione Emilia-Romagna sul tema balneabilità delle acque di mare, ed in particolare:

- la D.G.R. n.2001 del 28/10/2024 recante la "Valutazione di qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia-Romagna al termine della stagione balneare 2024 in applicazione del D.lgs. N. 16/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii." in cui è stata aggiornata la classificazione delle stesse;

- la D.G.R. n.693 del 12/05/2025 con oggetto "Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii. per la stagione balneare 2025 in Emilia-Romagna";

CONSIDERATO CHE la Delibera di Giunta Regionale n.693 del 12/05/2025:

a) al punto 1 del dispositivo individua e classifica le acque destinate alla balneazione con i relativi punti di campionamento ai sensi del D.Lgs. 116/2008 per la stagione balneare 2025, come riportato nell'Allegato 1 in cui sono identificati i punti tramite coordinate geografiche (WGS84);

b) al punto 2 del dispositivo stabilisce che le acque elencate nell'Allegato 2 non sono adibite alla balneazione - delimitandole anche attraverso le coordinate geografiche degli estremi - fra le quali zone risultano comprese le seguenti aree del territorio del Comune di Rimini:

- **Foce del Fiume Marecchia**, per un tratto di 226 m;
- **Porto Canale di Rimini**, per un tratto di 423 m;

c) al punto 9 richiama l'attenzione dei Sindaci dei Comuni costieri sulla necessità di una stretta osservanza delle procedure ed in particolare, in caso di superamento dei valori limite, sulla tempestiva apposizione di ordinanza di divieto di balneazione nella zona interessata, nonché di apposizione dei cartelli che informano i





Comune di Rimini

Il Sindaco

bagnanti del divieto temporaneo di balneazione;

PRESO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettere a) e d) del D. Lgs 116/2008, i Comuni devono provvedere, a mezzo di Ordinanza del Sindaco, alla delimitazione delle zone non idonee permanentemente alla balneazione ed all'apposizione di apposita segnaletica che indichi il divieto di balneazione;
- che l'art. 3 lettera f dell'Ordinanza Balneare n.1/2019 e s.m.i. della Regione Emilia-Romagna prevede la segnalazione con appositi cartelli delle zone permanentemente o temporaneamente interdette alla balneazione;

PRESO ATTO che le misure di interdizione della balneazione, indicate dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna – Ausl della Romagna sede di Rimini – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota Prot. N. 0123261/2025 del 13/05/2025 (ns. prot. in arrivo N.0164988/2025 del 13/05/2025) *“Attività balneari 2025 - proposta misure di interdizione della balneazione”*, prevedono l'inserimento nella specifica Ordinanza Sindacale a tutela della salute dei bagnanti, l'interdizione della balneazione delle acque poste in corrispondenza di porti canali o fiumi individuate nell'Allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n.693 del 12/05/2025;

VISTO:

- la Legge 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Per i motivi sopra richiamati

ORDINA

1) durante il periodo di attività balneare estivo 2025 (17 maggio 2025 - 28 settembre 2025) è vietata permanentemente la balneazione nei tratti di mare antistanti:

- **Foce del Fiume Marecchia** sino a 50 metri a Nord e 50 metri a Sud della stessa immissione per un tratto di 226 metri,

coordinate WGS84: da LAT 44.0772 e LONG 12.5627

a LAT 44.0762 e LONG 12.5651

- **Porto Canale di Rimini** sino a 200 m a Nord dall'imboccatura del Porto Canale per un tratto di 423 m,

coordinate WGS84: da LAT 44.0784 e LONG 12.5700

a LAT 44.0818 e LONG 12.5769

2) alla Società Anthea S.r.l., su disposizione del Settore Sicurezza Idraulica e Qualità Ambientale, di provvedere all'apposizione, nelle zone di cui al punto 1, di appositi cartelli di Divieto di Balneazione Permanente;

3) al Settore Sicurezza Idraulica e Qualità Ambientale – U.O. Qualità Ambientale di pubblicizzare la presente Ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio;

4) a chiunque spetti, di osservare e di far osservare il presente provvedimento;





Comune di Rimini

Il Sindaco

I N F O R M A

1) che chiunque non rispetti quanto prescritto dalla presente Ordinanza è passibile della sanzione di cui all'art. 7 bis del T.U.E.L., fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del Codice Penale;

2) che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Massimo Paganelli - Dirigente Settore Sicurezza Idraulica e Qualità Ambientale, via Rosaspina, 21 - 47923 Rimini;

3) che la presente Ordinanza ha validità per il periodo in cui viene assicurato il controllo delle acque a garanzia della salute dei bagnanti, così come definito dall'Ordinanza balneare regionale 1/2019 e s.m.i e pertanto dal **17 maggio 2025 al 28 settembre 2025**;

4) che contro il presente provvedimento sono ammissibili: ricorso al T.A.R. dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della presente Ordinanza;

che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rimini per l'intero periodo di validità dello stesso.

C O N F E R I S C E M A N D A T O

alla Polizia Locale, alla AUSL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica, alla Capitaneria di Porto di Rimini, a cui deve essere inviata copia del presente provvedimento, di verificare l'ottemperanza della presente ordinanza.

Copia della presente Ordinanza va inoltre inviata, per quanto di competenza, a:

- Settore Sicurezza Idraulica e Qualità Ambientale
- Settore Marketing Territoriale, waterfront e nuovo demanio
- Comando Polizia Locale
- Capitaneria di Porto di Rimini
- Regione Emilia-Romagna – Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
- Azienda U.S.L. Rimini - Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Igiene e Sanità Pubblica
- ARPAE – Area Prevenzione ambientale Est
- Ministero della Salute- Settore Salute
- Prefettura di Rimini
- Questura di Rimini
- HERA S.p.A.
- Anthea s.r.l.
- URP del Comune di Rimini

IL SINDACO
Jamil Sadegholvaad
(Firmato digitalmente)

